

La pubblicazione *on line* delle sentenze della Cassazione: attentato alla *privacy* o scelta di trasparenza?

Nella Relazione per l'apertura dell'anno giudiziario 2014 (reperibile nel sito www.giustizia.it, 177 ss. per la parte che qui rileva), il Primo Presidente della Cassazione ha dato un importante annuncio: le sentenze della Suprema Corte saranno accessibili a tutti grazie alla rete, poiché le circa 160.000 pronunce delle sezioni civili degli ultimi cinque anni, prima disponibili solo in una banca dati a pagamento, possono ora essere consultate gratuitamente *on line* da qualunque cittadino. E questo, come ha spiegato l'alto magistrato, «al fine di agevolarne, in una logica anzitutto di trasparenza, la conoscenza e di porre le basi per un rafforzamento dei valori della stabilità e certezza del diritto non solo tra gli operatori [...] ma anche tra tutti i cittadini». Sennonché, come già insegnava Giovenale, *probitas laudatur et alget*, così che sono apparsi sulla stampa commenti pronti, certo, a riconoscere l'importante valore di questa iniziativa non solo per la trasparenza (intesa in senso ampio) che essa apporta, rendendo possibile il controllo della società civile sull'esercizio dell'azione giurisdizionale, ma anche per la possibilità data così a tutti di conoscere gli orientamenti del giudice di legittimità, senza però trascurare, al contempo, di sottolineare con sarcasmo come dal fatto che le sentenze siano riportate per esteso – quindi anche con i nomi delle parti – derivi anche la possibilità di effettuare ricerche al solo scopo di soddisfare curiosità sulle vicende di amici, parenti e conoscenti. Si tratterebbe insomma, secondo questo giudizio ricorrente con cui la stampa ha riferito la notizia, di un attentato alla *privacy*, tanto che infine lo stesso Presidente del Garante per la protezione dei dati personali ha inviato il 6 ottobre 2014 una lettera al Primo Presidente della Corte (consultabile in www.garanteprivacy.it, documento web 3432529), per chiedergli di valutare se un'interpretazione dell'art. 52 del Codice della *privacy* conforme al diritto comunitario non imponga che vengano rese anonime attraverso la cancellazione dei nomi delle parti tutte le sentenze pubblicate.

La ragione per cui la sollecitazione è formulata in questo modo risiede nel fatto che, a ben vedere, la Cassazione già rispetta pienamente la disciplina legislativa vigente in materia – l'art. 52 in questione, per l'appunto – ove si stabilisce che «l'interessato può chiedere per motivi legittimi, [...] prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta [...] sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento». Aggiungendo poi che, in ogni caso, «chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere [...] le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone». Il legislatore, dunque, ha già realizzato un bilanciamento, che a noi pare corretto, tra gli interessi pubblici sottesi alla pubblicità delle sentenze ed il diritto al rispetto della riservatezza, facendo prevalere quest'ultimo non sistematicamente, ma solo laddove sotto il profilo oggettivo la lesione di esso diritto si presenti particolarmente incisiva, vuoi per l'oggetto del giudizio, stante la delicatezza e l'intimità delle situazioni inerenti ai procedimenti familiari e di *status*, vuoi per la qualità soggettiva di uno dei soggetti coinvolti (ovvero il minore, che abbisogna di una tutela rinforzata). In tutte le altre ipotesi, invece, è rimessa ad una esplicita richiesta delle parti la possibile abbreviazione od omissione dei nomi nelle sentenze che vengono pubblicate, richiesta peraltro che deve essere sostenuta da motivi legittimi, che correttamente il giudice può sindacare onde evitare che l'interessato possa, con propria determinazione potestativa, far passare in secondo piano un interesse generale da ritenere invece, in linea di principio, prevalente (cfr. le convincenti argomentazioni di G. RESTA, *Privacy e processo civile*, in *Dir. inf. infor.* 2005, 681 ss.). E questo perché la pubblicità della sentenza – così come, e prima ancora, delle udienze – deve rappresentare la regola, tanto che l'ultimo comma dell'art. 52 afferma appunto che, al di fuori di queste ipotesi derogatorie, la pubblicazione delle sentenze per esteso è consentita.

In questo contesto, la richiesta di interpretazione conforme al diritto comunitario non pare essere pertinente, dato che la sentenza C-131/12 citata dal Garante (meglio nota, con il nome di una delle parti, come pronuncia *Google Spain*) riguarda la responsabilità per il trattamento dei dati effettuato dal

gestore di un motore di ricerca, laddove proprio il paragrafo 85 della sentenza precisa che possono esservi casi in cui questo trattamento può risultare precluso a detto operatore ma apparire invece giustificato, qualora sussista un legittimo motivo, per l'operatore del sito in cui i dati sono stati pubblicati. A questo proposito, benché la pronuncia del giudice di Lussemburgo si riferisca all'esercizio dell'attività giornalistica, ci pare che, *a fortiori*, un legittimo motivo per mantenere l'informazione possa essere rappresentato dall'interesse pubblico al funzionamento dell'amministrazione della giustizia, compresa la necessaria imparzialità che la pubblicazione del nome delle parti concorre a rivelare, nonché al reperimento – e quindi ad una conoscenza – più facile e senza oneri della giurisprudenza del giudice di legittimità. Né vale quanto nella stessa pronuncia la Corte afferma in relazione al diritto all'oblio, perché anche qui – nel paragrafo 97 – giustamente il giudice comunitario afferma che vi possono essere ragioni particolari di pubblico interesse prevalenti, che giustificano il mantenimento della possibilità di accesso ai dati da parte del pubblico anche a distanza di tempo. E poiché è noto che la giurisprudenza, specie di legittimità, si crea allorché si sedimentano diverse pronunce nel corso degli anni, si può ben dire che il periodo di 5 anni previsto dal sito della Cassazione appare sicuramente congruo se non addirittura carente per difetto, poiché non è raro che la conoscenza dei precedenti si riveli necessaria per comprendere la giurisprudenza su una data materia anche a distanza di un numero ben maggiore di anni.

Ma poi, a prescindere da considerazioni più specifiche, non è la stessa Corte di Giustizia dell'Unione europea a riportare nelle proprie decisioni i dati identificativi dei soggetti coinvolti e non è d'uso in ambito comunitario, ma anche per le pronunce della CEDU e fin anche per quelle della Corte suprema statunitense, che come noto opera nel sistema giuridico dove la privacy è nata e si è affermata, indicare le decisioni proprio con i nomi delle parti? Lo osservava già, quasi un decennio fa, Luisa Torchia (*Contro la privacy*, in *Giorn. dir. amm.* 2005, 237), la quale criticava aspramente la restrizione apportata all'iniziale trasparenza del sito della giustizia amministrativa, ben evidenziando come la possibilità di reperire facilmente ricorsi, ordinanze e sentenze fosse un segno (e un sogno) di efficienza, semplicità e buona organizzazione, la cui eliminazione, di fronte ai principi di pubblicità delle udienze e di amministrazione della giustizia in nome del popolo, rappresentava solo un aggravio di costi e di tempi e non maggiore tutela per la privacy.

La realtà è che, per un eccesso di zelo nella tutela della riservatezza si finiscono per assumere iniziative paradossali, quando non controproducenti. Che dire, per esempio, dello scrupolo della Corte costituzionale, tra l'altro in una materia su cui è così necessario un controllo del corpo elettorale quale la disciplina del legittimo impedimento a comparire in udienza del Presidente del Consiglio, che ha condotto la Consulta, nella sentenza n. 168 del 2013, ad indicare il titolare di questa carica di governo come on.le S. B., quasi che, così facendo, non fosse chiaro a chiunque, come peraltro dovrebbe essere, l'identità della persona di cui si tratta? In realtà, proprio il giudizio della Corte è quello in cui la conoscibilità della decisione nel suo complesso appare più importante e i motivi che possono indurre ad eliminare i nomi delle parti, che pure possono sussistere, necessitano perciò di una interpretazione di stretto rigore (sul tema E. BRUGIOTTI, *L'uso dei nomi puntati nelle sentenze costituzionali*, in *Quad. cost.* 2008, 619 ss.).

Se poi il timore del Garante è quello, certamente tutt'altro che infondato, dei «rischi di indicizzazione, decontestualizzazione, finanche alterazione dei dati stessi» ci pare che il rimedio, più che la cancellazione dei nomi, debba essere la predisposizione, per quanto possibile sotto il profilo informatico, di strumenti in grado di limitare tali prassi e comunque quello di sanzionarle in modo adeguato ove, ciò nonostante, siano poste in essere.

Da ultimo, crediamo non si possa negare che la corsa all'apprendimento di dati riservati al fine di soddisfare una curiosità talora morbosa derivi in parte dalle stesse politiche per la privacy, che non di rado finiscono per ingenerare una spirale in cui tanto maggiore è la secretazione, tanto si moltiplicano i tentativi di violare la riservatezza. Anche in questo senso, allora, il passo compiuto dalla Cassazione, per gli importanti interessi pubblici che realizza, ci sembra vada proprio in una direzione da incentivare.